

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
CIG 6973832C36**

DISCIPLINARE DI GARA

Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi della deliberazione del 05/03/2014, pari ad € 35,00.

1. Ente aggiudicatore: AIRGEST S.p.A. - Società di Gestione Aeroporto di Trapani Birgi, con sede c/o Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani - C. da Birgi - 91020 Trapani; telefono 0923/610127 fax 0923/843263; e-mail: protocollo@pec.airgest.it; sito internet: www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp (di seguito AIRGEST).

2. Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, la cui esecuzione sarà regolata dalle prescrizioni contenute nello Schema di Accordo Quadro, al quale si rinvia integralmente, ed in tutti gli atti ad essa allegati e da essa richiamati per costituirne parte integrante, nel rispetto delle norme vigenti.

L'Agenzia somministratrice si obbliga ad assicurare all'Azienda utilizzatrice l'erogazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nella quantità e qualità che verrà di volta in volta richiesta.

3. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di **mesi 24** (ventiquattro) decorrenti dalla stipula del contratto d'appalto del servizio oggetto di gara.

AIRGEST si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare luogo all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di inizio dell'attività operativa, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La durata del contratto decorrerà dalla data del verbale di consegna anticipata per ragioni di urgenza e/o necessità.

È escluso il rinnovo tacito.

4. Importo dell'appalto

L'importo complessivo del servizio, posto a base d'asta, per l'intero periodo contrattuale di mesi 24 (ventiquattro), ammonta ad **euro 400.000,00** (quattrocentomila/00 euro) **presunti, IVA esclusa.**

Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenza, quindi neanche il DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti*), poiché, ai sensi del comma 5, art. 3 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico di AIRGEST per i prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli art. 20 e ss. del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 e s.m.i..

L'importo del servizio è presuntivo e non impegna in alcun modo Airgest S.p.A..

Trattasi di quantità presunta senza che l'Appaltatore possa, per tali motivi, avanzare qualsivoglia diritto o pretesa comunque denominata; **la quantità totale presunta non impegna in alcun modo Airgest S.p.A., essendo l'entità della somministrazione correlata al reale fabbisogno di AIRGEST.**

Non verrà garantito alcun minimo di somministrazione.

Si precisa che il contratto sarà stipulato "a chiamata" ed "a misura".

L'impiego dei lavoratori verrà effettuato dalla AIRGEST **sulla base di singole richieste di somministrazione che saranno effettuate di volta in volta, in relazione alle effettive esigenze (tali secondo l'insindacabile valutazione di AIRGEST), sulla base di una valutazione unilaterale della situazione contingente**, fino alla data ultima di durata dell'appalto e comunque nei limiti dell'importo contrattualizzato.

Tale importo corrisponde al fabbisogno di personale, stimato in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per AIRGEST, per la durata dell'appalto, che potrà essere somministrato all'Impresa utilizzatrice dall'Agenzia somministratrice e, pertanto, non sarà vincolante per AIRGEST che, nel corso della durata del contratto, **potrà richiedere all'aggiudicatario la prestazione del servizio in termini minori rispetto al predetto importo presunto, a seconda delle necessità, senza alcun onere e/o costo aggiuntivo per la stazione appaltante e senza che l'Appaltatore possa, per tali motivi, avanzare qualsivoglia diritto o pretesa comunque denominata.**

Il trattamento retributivo per il personale somministrato è quello previsto dal vigente CCNL AEREO - ASSAEROPORTI - GESTIONE AEROPORTUALE e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni in relazione al livello di inquadramento e posizione parametrica indicati.

I contratti di somministrazione di manodopera dovranno essere forniti nel pieno rispetto della disciplina di cui agli articoli 20 e seguenti del D.L.vo 276/2003 e solo allorché ricorrano i presupposti e i requisiti richiesti dalla citata normativa.

I luoghi di esecuzione del servizio sono siti presso il sedime civile dell'aeroporto di Trapani – Birgi.

I permessi di accesso al sedime civile aeroportuale, per il personale che l'Appaltatore somministrerà in favore di Airgest S.p.A., dovranno essere richiesti, a cura e spese dello stesso Appaltatore. Il costo per il conseguimento di detti permessi di accesso e gli oneri a carico dell'Appaltatore sono remunerati e compensati con il corrispettivo di appalto.

L'accesso ad alcune delle aree e locali di pertinenza del Committente, ove le risorse somministrate dall'Agenzia Per il Lavoro (c.d. APL) affidataria del servizio, oggetto di gara, espletano la propria attività lavorativa, è soggetto alle vigenti prescrizioni normative, integralmente desumibili all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale e le condizioni per l'emissione dei PASS di cui dovranno essere dotate le predette risorse somministrate.

L'Appaltatore dovrà produrre tutta la relativa documentazione necessaria ed assumerà, a proprio carico, l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento del permesso e le relative conseguenze e responsabilità, incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Nell'esecuzione dell'appalto, è fatto obbligo all'Agenzia somministratrice di provvedere al previo tempestivo coordinamento con la preposta funzione delegata AIRGEST.

5. Modalità di presentazione dell'offerta

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione devono pervenire, **pena l'esclusione** dalla selezione, **entro e non oltre le ore 09,00 del 23 marzo 2017**, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di "autofatturazione" prevista dal servizio postale medesimo, oppure a mezzo di "posta celere", sempre del servizio postale, oppure tramite agenzia espressi (a tutto rischio del mittente qualora, per qualsiasi causa, il plico non pervenisse in tempo utile), al seguente recapito: "AIRGEST S.p.A. – Direzione Generale c/o Aeroporto Civile V. Florio di Trapani – Birgi – 91020 Trapani – Birgi (TP)".

I plichi devono essere chiusi e sigillati con nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la dicitura:

**“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO. – CIG 6973832C36 – NON APRIRE”**

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo della AIRGEST, con plico chiuso che sarà timbrato per ricevuta con data e ora della ricezione dal personale preposto.

Per quanto attiene al tempestivo pervenimento dei plichi, farà fede il timbro apposto dalla Segreteria di Presidenza di AIRGEST all'atto della ricezione, ovvero la data di ricevimento risultante dall'avviso di ricezione della raccomandata.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L'Ente aggiudicatore non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non pervenga in tempo utile all'Ente appaltante. Non fa fede il timbro postale.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente disciplinare o che risulti in modo difforme da quello specificato o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto di gara, che non sia debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Le offerte dovranno essere redatte **in lingua italiana**. Documenti e certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera ed inseriti nella "Busta n. 1 – Documentazione amministrativa" di seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata, **a pena di esclusione**.

I plichi devono contenere, al loro interno, tre buste, a loro volta sigillate con nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti lembi di chiusura, recanti sul frontespizio di ciascuna busta l'intestazione del mittente, nonché il numero d'ordine che lo contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:

- Busta n° 1: **Documentazione amministrativa.**

- Busta n° 2: **Offerta economica.**

Le due buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto di seguito elencato:

Busta n. 1 – Documentazione amministrativa

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (redatta preferibilmente in conformità all'**allegato Mod. A**), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura) nel corpo della quale il concorrente chieda di essere ammesso alla procedura di gara, indicandone l'oggetto e l'importo, e contestualmente dichiarare nelle forme di cui al DPR n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R.:

- l'esatta denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la sede legale, il numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l'eventuale indirizzo e-mail;
- che il concorrente è impresa singola, raggruppamento temporaneo costituendo o costituito (in tal caso allegare atto costitutivo), consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 o altro;
- (per i raggruppamenti temporanei, consorzi e G.E.I.E.): quali sono le imprese che ne fanno parte e, in particolare:
 - per i raggruppamenti temporanei, qual è l'impresa capogruppo-mandataria, se il raggruppamento è orizzontale o verticale e, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché quelle di esecuzione del contratto, con la specificazione delle parti che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite;
 - (per i consorzi ordinari): quali sono tutte le imprese che fanno parte del consorzio e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse;
 - (per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016): quali sono tutti i consorziati, specificando per quali consorziati il consorzio concorre.

In particolare, nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48, commi da 12 a 19 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di

concorrenti non ancora costituiti, e dovrà contenere la dichiarazione di cui all'art. 48, co. 8, D. Lgs. n. 50/2016 ossia l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (redatta preferibilmente in conformità all'**allegato Mod. A**) resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ed in particolare:**

- a) iscrizione, per l'attività oggetto della gara (**servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato**) nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con relativo numero REA, o nell'albo delle imprese artigiane (ovvero, in caso di impresa avente sede legale all'estero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di stabilimento), con indicazione dell'oggetto dell'attività, il nominativo degli amministratori, degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra i quali i procuratori institori) ed eventuali direttori tecnici;
- b) (*se cooperativa o consorzio di cooperative*): iscrizione all'Albo delle società cooperative e, se cooperativa sociale di tipo a) o loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91;
- c) iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro nella sezione di cui all'art.4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 276/2003, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché di essere autorizzato all'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Nel certificato dovrà risultare l'elenco degli amministratori e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Alla dichiarazione va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera a), può essere prodotto, in originale o copia conforme, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che contenga tutti gli elementi indicati alla predetta lettera a).

C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (vedi **Allegato 2 - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**), **opportunamente compilato in tutte le parti e sezioni che costituiscono il DGUE, le quali devono essere inserite dall'operatore economico di modo che vengano indicate tutte le informazioni richieste nel predetto DGUE**, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con in allegato fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, **attestante il possesso dei requisiti di ordine generale stante l'insussistenza delle condizioni di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50** (giusto richiamo al predetto articolo 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 operato, per i settori speciali, dall'articolo 133, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, rubricato "*Principi generali per la selezione dei partecipanti*") ed in particolare che:

- I. ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:** che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **né nei confronti dell'operatore economico né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6**, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti appresso indicate, nessuna esclusa:

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti)

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. **Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell'onere dichiarativo di cui alla presente lettera vengono considerati Soci di maggioranza entrambi i Soci;**
- i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che abbiano rivestito uno o più delle qualifiche sopra indicate.

Avuto riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, verrà disposta l'**esclusione della gara** qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

N.B.: la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, lett. a), b), c), d), e), f) e g) è relativa anche ad eventuali sentenze di condanna per le quali il soggetto interessato abbia beneficiato della non menzione. Pertanto, qualora il soggetto interessato abbia subito una condanna penale beneficiando della non menzione, è tenuto a rendere la dichiarazione di avere riportato la condanna. Ai sensi dell'art. 80, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non verrà disposta e il divieto non si applicherà quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto, non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero ancora le condanne per reati dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate.

II. ai sensi del comma 2 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50: che non sussistono né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti appresso indicate, nessuna esclusa:

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti)

- ❖ se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi:
 - il titolare dell'impresa
 - il direttore tecnico, ove previsto
- ❖ per le associazioni:
 - chi ne ha la legale rappresentanza;
 - il direttore tecnico, ove previsto
- ❖ per le società di capitali anche consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile:
 - il legale rappresentante;
 - gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
 - il direttore tecnico, ove previsto;
 - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;
 - i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - i membri del collegio sindacale/sindaco;
 - i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- ❖ per le società di capitali:
 - il direttore tecnico, ove previsto;
 - il legale rappresentante;
 - gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - il socio, in caso di società con socio unico;
 - i membri del collegio sindacale/sindaco;
 - i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- ❖ per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico:
 - il direttore tecnico, ove previsto;
 - il legale rappresentante;
 - chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - i membri del collegio sindacale/sindaco;
 - i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- ❖ per le società semplice e in nome collettivo:
 - tutti i soci;
- ❖ per le società in accomandita semplice:
 - i soci accomandatari;
- ❖ per le società estere con sede secondaria in Italia di cui all'articolo 2508 del codice civile:
 - il direttore tecnico, ove previsto;
 - coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - i membri del collegio sindacale/sindaco;
 - i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ❖ per i raggruppamenti temporanei di imprese:
 - il direttore tecnico, ove previsto;

- *le imprese costituenti il raggruppamento, anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di imprese/società nei punti precedenti;*
- *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
- *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per le società personali:*
 - *i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica:*
 - *i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
- ❖ *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:*
 - *coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;*

III. ai sensi del comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50: che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

IV. ai sensi del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:

- a) che non sussistono né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del DLgs. n. 50/2016;
- b) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del DLgs. n. 50/2016;
- c) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- d) che né la partecipazione dell'operatore economico, né la partecipazione di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del DLgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) che non sussiste distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico, né di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;
- f) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) che né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (*tale dichiarazione dovrà essere resa sempre, anche se il concorrente non possiede o non possiede più l'attestazione SOA*);
- h) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, ha violato il divieto di instestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) che l'operatore economico ed un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, (*indicare quale delle due evenienze che seguono ricorre nel caso di specie*):
 - è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e di essere in possesso di apposita certificazione di cui all'articolo 17, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - [OPPURE]
 - (*per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*)
 - non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;
- l) che i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione di cui al comma 2) dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016, riferiti tanto all'operatore economico quanto ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, (*indicare quale delle tre evenienze che seguono ricorre nel caso di specie*):
 - non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 - [OPPURE]
 - sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed hanno denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;
 - [OPPURE]
 - che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultò aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine, il concorrente rende, alternativamente, una delle seguenti dichiarazioni:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver presentato l'offerta autonomamente;

[OPPURE]

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

[OPPURE]

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016 potranno anche essere rese da un soggetto diverso da quello al quale si riferiscono, purché tra quelli di cui all'art. 80, commi 2 e 3.

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016, la stazione appaltante escluderà un operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti od omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016 (c.d. istituto del *self-cleaning*), un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni

1) di cui al comma 1 dell'art. 80 del DLgs. n. 50/2016, **limitatamente alle ipotesi** in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,

2) o al comma 5,

è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure poste in essere dall'operatore economico sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

V. che, così come previsto dall'art. 1, co. 17, l. n. 190/12, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto da AIRGEST costituisce causa di esclusione dalla gara.

È richiesta, inoltre:

- Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), cui l'ente appaltante è autorizzato all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in generale ogni comunicazione riguardante la presente procedura (rif. art. 52 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50).

Al fine di agevolare il concorrente, si allega al presente un modello contenente le dichiarazioni di cui alla presente lettera C.

D) COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ ai fini di cui al DPR n. 445/2000;

E) GARANZIA PROVVISORIA in originale, pari al 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza), sotto forma di cauzione ai sensi dell'art. 93, co. 1, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve espressamente contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Si applica l'art. 93, comma 7.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti la fideiussione deve essere intestata al raggruppamento temporaneo ovvero alla capogruppo mandataria o al consorzio, con indicazione espressa, nella fideiussione, dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio, con indicazione, per ciascuno di essi, della ragione sociale, della denominazione, del numero di partita i.v.a..

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire delle sopra indicate riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e dovrà inserire, tra la documentazione amministrativa copia conforme all'originale della certificazione posseduta.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

F) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria (ex art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 (Garanzie definitive) e 105 (Subappalto) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche risultare dalla fideiussione di cui alla precedente lett. E).

G) (in caso di associazione o consorzio già costituiti o GEIE), MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

H) RICEVUTA IN ORIGINALE ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) di € 35,00 con CIG 6973832C36. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste sul sito web dell'Autorità: (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=5658>). La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG identificativo della presente gara;

I) SCHEMA DI CONTRATTO – ACCORDO QUADRO, allegato al presente disciplinare di gara, timbrato e sottoscritto in ogni pagina in segno di espressa accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute, dal Legale Rappresentante (o suo procuratore) dell'impresa, in caso di concorrente singolo, R.T.I., Consorzi o GEIE costituiti o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese da associarsi o consorziarsi, sottoscritto da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE;

J) COPIA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, sottoscritto dalla Airgest e dalla Prefettura di Trapani in data 4/12/2006, debitamente timbrato e firmato in ogni pagina, in segno di accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute, dal legale rappresentante del soggetto partecipante o, in caso di R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E., da tutti i soggetti che fanno parte del R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E.;

K) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, vedi Allegato 2 - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), opportunamente compilato in tutte le parti e sezioni che costituiscono il DGUE, le quali devono essere inserite dall'operatore economico di modo che vengano indicate tutte le informazioni richieste nel predetto DGUE), resa dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

❖ **Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50):**

- a) Avere realizzato, negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, **un fatturato globale almeno pari ad € 800.000,00 IVA esclusa** e un importo relativo allo svolgimento di **servizi nel settore oggetto della presente gara (servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato)** dell'importo pari o superiore ad € 400.000,00 IVA esclusa;
- b) Bilanci (o estratti di bilancio), qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico, certificati e approvati e relativi agli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito per via telematica all'ufficio registro imprese ovvero dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni

penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di cui alla lettera a), dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività. [(fatturato richiesto/3) x anni di attività];

❖ **Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50):**

- a) Al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, è richiesto un **elenco dei principali servizi, effettuati negli ultimi tre anni (2014-2015-2016), aventi per oggetto i servizi relativi all'oggetto della presente gara (servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato)**, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti privati); se trattati di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati mediante certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici medesimi; se trattati di servizi prestati a favore di destinatari privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi, o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

L) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (All. Mod. A), resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- *di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 5 del DLgs. n. 50/2016, la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;*
- *di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di affidamento del servizio e d'inizio dell'attività operativa, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo;*
- *di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria, ovvero quella definitiva, ovvero di risolvere il contratto d'affidamento del servizio, oggetto di gara. A tal fine dichiara altresì di prendere atto che la S.A. si è riservata tale facoltà senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario per il caso che tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione;*
- *di prendere atto delle facoltà ed evenienze di cui ai punti precedenti senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario per il caso che le facoltà ed evenienze di cui ai punti precedenti vengano esercitate, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione.*

PRECISAZIONI PER IL CASO DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI, NONCHÉ DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri Stati membri, nelle forme di raggruppamento previste dalla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del DLgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 1, lettere d) ed e), non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo (art. 48, comma 8 del DLgs. n. 50/2016) ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.

Devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria (capogruppo).

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da:

- imprese singole di cui alle lettere a), b), c) ed operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata o
- da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) g), o
- da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del D.Lgs. 16 aprile 2016;
- nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) e lett. e) del d.lgs. 50/2016 o GEIE (art. 45, comma 2, lett. g)), ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve essere singolarmente in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui alle precedenti lettera B) e C) e cumulativamente dei requisiti di cui alla lettera L).

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI di concorrenti o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016.

Fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016, che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi, i requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall'art. 47 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, l'art. 216, comma 14, del d.lgs. 50/2016 prevede che si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l'art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del Codice.

In particolare:

- Ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del DLgs. n. 50/2016), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente Disciplinare di gara, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, **a pena di esclusione** di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del d.lgs. 50/2016, **pena l'esclusione** delle imprese singole (art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).

I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

E' vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto ivi non espressamente richiamato, si rimanda all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Busta n° 2 – Offerta economica

Dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una busta, con l'indicazione del mittente e la dicitura "BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA" anch'essa regolarmente sigillata con nastro adesivo trasparente e firmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica redatta sull'apposito modulo "ALLEGATO B", formulata in termini di **unico rialzo percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, con tre cifre decimali, **che verrà applicato sul costo orario per livello e per mansioni connesse a tutte le figure professionali previste nella classificazione del personale addetto ai servizi aeroportuali, del Contratto Nazionale di Lavoro AEREO - ASSAEROPORTI - GESTIONE AEROPORTUALE e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni**, con indicazione a parte dell'ammontare dei "costi relativi alla sicurezza" aziendale, non soggetti a ribasso d'asta.

Poiché gli "oneri di sicurezza aziendale o da rischio specifico" devono essere indicati nell'offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, anche al fine di verificare la sua eventuale anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, si rammenta che tali oneri andranno indicati a parte, a pena di esclusione, nell'offerta economica.

L'offerta economica deve essere redatta **in lingua italiana**, compilando preferibilmente il Modello B "Scheda di offerta economica", allegato al presente Disciplinare di gara, e **dovrà includere tutti gli oneri connessi al servizio di somministrazione, quali:**

- **Ricerca, selezione e somministrazione del personale;**
- **Retribuzione del lavoratore (inclusi tutti i ratei che si maturano obbligatoriamente in relazione all'esistenza del rapporto di lavoro, oltre TFR e versamento degli oneri previdenziali e assicurativi previsti per legge);**
- **Assenze per malattie e infortuni;**
- **Assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per responsabilità civile verso prestatori di lavoro e per responsabilità civile professionale;**
- **Costi di sostituzione del personale,**
- **Oneri di cui ai fondi per la formazione/qualificazione;**
- **Oneri conseguenti alla peculiarità dell'ambito di lavoro destinatario della somministrazione di che trattasi,**
- **Costi amministrativi generali e specifici del personale.**

RESTA INTESO CHE:

- Qualora si riscontrasse in un'offerta discordanza tra il rialzo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente aggiudicatore.
- La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua; nell'ipotesi di offerte che presentino la stessa percentuale di rivalsa, si procederà alla scelta del migliore offerente, seduta stante, tramite sorteggio (art. 77 R.D. 23/05/1924 n. 827).
- Le cifre riguardanti l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, non devono recare correzioni.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte, revocabili, plurime, alternative e/o espresse in modo indeterminato. Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle condizioni del servizio specificate nel presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati e nello Schema di Contratto - Accordo Quadro.

Nella formulazione dell'offerta, la Ditta dovrà tenere conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza previste dalla normativa vigente.

Per servizi resi conformemente a quanto prescritto dal presente Disciplinare di gara e dagli atti ad esso allegati e da esso richiamati per costituirne parte integrante, il **rialzo così formulato s'intende, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto**, non soggetto ad alcuna rivalutazione per tutta la durata del contratto.

Non saranno accettate offerte che non rispettino almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi della stazione appaltante.

Ove nel corso di esecuzione del contratto il costo orario subisse una variazione per effetto della sottoscrizione di rinnovi del CCNL AEREO - ASSAEROPORTI - GESTIONE AEROPORTUALE e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni, il compenso per l'Agenzia Somministratrice verrà calcolato applicando al nuovo costo orario la percentuale di rivalsa offerta in sede di gara.

La percentuale unica di rivalsa si intenderà sempre e comunque espressa al netto dell'IVA.

L'Offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante del RTI o della società ovvero ancora da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia resa conforme ai sensi di legge. All'offerta va allegata copia fotostatica di un documento di rinascimento del sottoscrittore.

In caso di offerte proposte in R.T.I., in Consorzio d'impresе o di cooperative o G.E.I.E. non ancora costituito, l'offerta economica dovrà, pena esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio d'impresе o di cooperative o il G.E.I.E., dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla legge.

L'offerta sarà vincolante per il concorrente fin dal momento della presentazione e per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Trascorso il suddetto periodo senza che venga stipulata il relativo contratto d'appalto, l'impresa aggiudicataria, previo atto di formale messa in mora, è svincolata dalla propria offerta economica.

L'Ente appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine.

6. Procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In seduta pubblica, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, **23 marzo 2017**, alle **ore 09,30**, presso gli uffici amministrativi dell'Ente appaltante, siti nell'aeroporto di Trapani Birgi, la Commissione di gara procederà al controllo e alla valutazione dei documenti e delle dichiarazioni di cui alla **Busta n° 1 "Documentazione amministrativa"**.

In particolare, si procederà:

- a verificare la regolarità formale delle buste contenenti l'offerta e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- all'apertura della Busta n° 1 "Documentazione amministrativa" ed alla verifica dei documenti ivi contenuti;
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti provato il possesso di tutti i requisiti generali e speciali.

Preliminarmente, all'atto del proprio insediamento, la Commissione di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, procederà preliminarmente al sorteggio di uno tra i seguenti coefficienti, ossia i valori 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4, nel caso in cui venisse successivamente sorteggiato il metodo della *"media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per il coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice"*.

Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega conferitagli dai suddetti legali rappresentanti.

Per ridurre i tempi di espletamento della gara, si invitano i concorrenti a documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica di cui *infra*, allegando alla domanda di partecipazione - Modello A, allegato al presente Disciplinare di gara, i documenti ivi elencati in calce.

In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorziata.

La Commissione di gara avrà la facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per riprenderla il giorno o i giorni successivi. Della decisione di sospensione della seduta e della sua ripresa verrà data comunicazione durante la seduta ai presenti ed all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di gara dai concorrenti assenti.

Esaurita questa fase, la Commissione di gara ovvero il Responsabile Unico del Procedimento procederà poi, in seduta pubblica, al sorteggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato *"Offerte anormalmente basse"*, di uno tra i cinque metodi, previsti per la **congruità delle offerte** valutata **sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata**, di seguito indicati:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la

prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento.

N.B.: Si precisa che:

- 1) si applicherà il metodo previsto all'art. 97, comma 2, lettera a), qualora venisse sorteggiato, seguendo le indicazioni dell'ormai abrogato art. 121, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 207/2010 e della pregressa consolidata giurisprudenza e prassi dell'Autorità, considerato l'identico contenuto dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., rispetto al citato art. 97, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) avuto riguardo al metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera b), qualora venisse sorteggiato, solo in caso di assenza di norme interpretative emanate successivamente alla pubblicazione del presente bando ai fine di esplicitare i suddetti metodi di individuazione automatica delle offerte anomale, per esigenze di pianificazione, trasparenza del procedimento di gara e certezza del relativo esito, la locuzione "con esclusione del dieci per cento" di cui al metodo riportato nella precedente lettera b), sarà interpretata come espressione dal seguente tenore: "con esclusione del dieci per cento della media predetta".
Ne deriva che eventuali norme emanate successivamente alla pubblicazione del presente bando al fine di esplicitare i suddetti metodi di individuazione automatica delle offerte anomale, troveranno diretta applicazione in sede di gara.

Indi, la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla successiva fase relativa all'apertura delle "Buste n° 2 - "Offerte economiche" presentate dai concorrenti ammessi alla gara. In ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 l. n. 241/90, saranno aperte anche le buste contenenti le offerte economiche delle imprese escluse.

Verifica di congruità

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte secondo il criterio sorteggiato tra quelli previsti dall'art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. **La stazione appaltante NON** si avvarrà del procedimento previsto ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 97, né **procederà a richiedere giustificazioni ed eventuali precisazioni** in quanto ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte **si applicherà quanto disposto dall'art. 97, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata** ai sensi del predetto comma 2, dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto delle prime tre cifre decimali. Eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità della miglior offerta derivante dall'applicazione del meccanismo automatico di cui sopra.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con la modalità sopra indicata, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, la stazione appaltante individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo il metodo sorteggiato dalla Commissione di gara.

In ogni caso, ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta (ivi comprese le offerte non escluse in modo automatico) che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Completate le operazioni di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria e successivamente alla proposta di aggiudicazione. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato "Principi in materia di trasparenza", l'ente aggiudicatore del presente appalto procederà – al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo (rif. art. 204 del D.Lgs. n. 50/2014) –, alla pubblicazione, sul profilo del committente della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 "Accesso agli atti e riservatezza", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché alla pubblicazione della composizione della commissione di gara ed i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione verrà, poi, pubblicato il resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine della relativa esecuzione.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 (Mezzi di prova) del DLgs. n. 50/2016 e, se del caso, all'articolo 87 (Certificazione di qualità) del DLgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi di citati articoli 86 e 87.

L'ente aggiudicatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Effettuata la verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del DLgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione.

7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

L'aggiudicazione verrà comunicata, **nei modi e nei termini di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016**, con successivo provvedimento, una volta che, espletati tutti i controlli da parte della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti generali e tecnico – professionali dell'impresa e del personale addetto ai servizi oggetto d'affidamento, sia divenuta efficace.

In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, allo scorrimento della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa.

L'affidamento verrà, quindi, revocato senza che l'aggiudicatario possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest S.p.A. per tale ragione, con escussione della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno. Tale eventualità determinerà il subentro del successivo operatore economico classificatosi in posizione utile, ferme ed impregiudicate le prodromiche verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (tecnico – economico – professionali) in capo al nuovo operatore economico.

L'aggiudicazione è formalizzata con apposita determina presidenziale.

Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dai concorrenti.

Il contratto verrà stipulato trascorsi almeno 35 giorni, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione efficace, salvo il disposto di cui all'art. 32 co. 10 d.lgs. 50/2016, salvo che ricorra la condizione di cui al successivo comma 13 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 (esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del comma 8 del cit. art. 32).

Il Responsabile del procedimento esecutivo comunicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la firma del contratto; qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, verrà fissata una nuova data. Qualora sia inutilmente trascorso anche il termine colà assegnato, la stazione appaltante procederà all'esclusione dell'aggiudicatario, si rivolgerà al secondo classificato ed incamererà la cauzione.

AIRGEST si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare **avvio all'esecuzione del contratto, anche sotto le riserve di legge, con l'emissione di apposito verbale di consegna** anche in pendenza della stipulazione del contratto, anche ai sensi dell'art. 32, co. 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui *infra*.

IMPORTANTE:

È escluso il ricorso all'avvalimento. È esclusa, altresì, la possibilità di ricorrere al subappalto.

In ogni caso, AIRGEST si riserva, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

8. Oneri dell'aggiudicatario in fase di aggiudicazione.

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, **entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione**, i seguenti documenti:

8.1. Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;

8.2. Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e per i quali il soggetto ha già prodotto autodichiarazioni sostitutive, ove non direttamente acquisibili d'ufficio dall'ente aggiudicatore. In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorziata;

8.3. Iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro nella sezione di cui all'art.4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 276/2003, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché di essere autorizzato all'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

9. Oneri dell'aggiudicatario in fase di aggiudicazione efficace ed ai fini della sottoscrizione del contratto d'affidamento del servizio.

Sarà richiesta:

9.1. la costituzione della **cauzione o fideiussione definitiva** prevista dallo Schema di Contratto - Accordo Quadro;

9.2. la costituzione di **polizza assicurativa** di Responsabilità Civile per danni causati a Terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto (RCT), della responsabilità verso i Prestatori di Lavoro (RCO) nonché della Responsabilità Civile Professionale (E&O, Errors and Omissions), prevista dallo Schema di Contratto - Accordo Quadro.

Il massimale RCT, RCO e E&O non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) per sinistro e che copra anche un periodo non inferiore a 12 mesi dopo la conclusione dell'appalto.

In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalle polizze.

9.3. Mandato o atto costitutivo del consorzio, nel caso di A.T.I. e/o consorzio non ancora costituito al momento della partecipazione alla gara;

9.4. Nominativi degli addetti che intende impiegare per l'esecuzione del servizio. È specifico onere dell'aggiudicatario assicurare la esecuzione del servizio, con personale formato e informato per l'espletamento del servizio affidato, secondo le prescrizioni minime di cui all'Allegato C – Schema di Contratto – Accordo Quadro;

9.5. Consegna della copia conforme all'originale della Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del personale impiegato per l'esecuzione della commessa in oggetto, autenticato dal Consulente del lavoro di fiducia dell'Impresa, con espresso impegno di produrre altresì **copia dell'estratto del Libro Unico del Lavoro c.d. L.U.L.**, riguardante i dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto d'appalto *de quo* (all'atto della sottoscrizione del contratto decorrente dal verbale di affidamento del servizio e di inizio dell'attività operativa). Tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto elenco subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell'appalto. In tal caso, l'Appaltatore dovrà comunque garantire che le nuove risorse in sostituzione delle precedenti siano in possesso delle certificazioni/abilitazioni di legge per l'espletamento dei servizi affidati.

Si rammenta che i nominativi delle risorse somministrate dall'affidatario del servizio oggetto della presente gara dovranno essere autorizzati dall'Airgest S.p.A. ad entrare nella sede della stessa, solo a seguito di ottenimento di apposito PASS, il cui rilascio è subordinato anche al conseguimento di attestato di corso security (per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo

<http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>, ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale e le condizioni per l'emissione dei tesserini).

I permessi di accesso per il personale somministrato dovranno essere richiesti, a cura e spese dello stesso Appaltatore e da intendersi remunerati e compensati con il corrispettivo di appalto.

L'Appaltatore dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per la finalità sopra indicata ed assumerà, a proprio carico, l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento dei permessi e le relative conseguenze e responsabilità, incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Il tempestivo ottenimento dei PASS è finalizzato a far sì che il personale somministrato dall'Appaltatore dal giorno stesso della stipulazione del contratto ovvero, nei casi di urgenza e/o necessità, dalla data del verbale di consegna e d'inizio dell'attività operativa, finalizzata a dare esecuzione anticipata alla prestazione del servizio, anche sotto le riserve di legge ed in pendenza della stipulazione del contratto, sia pienamente operativo.

L'Agenzia somministratrice aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente ogni modificazione avvenuta nel proprio assetto societario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi.

10. Sospensione dei servizi

L'aggiudicatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'aggiudicatario costituisce grave inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso AIRGEST procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per i danni ulteriori e per tutti gli oneri conseguenti derivanti dalla risoluzione contrattuale ivi incluse le spese legali e i maggiori costi contrattuali eventualmente sostenuti da AIRGEST per il nuovo affidamento dei servizi.

11. Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'ente appaltante comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003.

Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i..

Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Airgest S.p.A., Franco Giudice, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.

L'Ente aggiudicatario indicherà un Responsabile del Trattamento dei Dati.

12. Clausola di autotutela (articolo oggetto di contrattualizzazione in caso di aggiudicazione)

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legislazione antimafia (D.Lgs. 159/11, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 e normativa da essa richiamata).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore, nonché per ogni altra causa espressamente prevista dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, Airgest, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

L'impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

13. Soccorso istruttorio – Cause di esclusione

In base a quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al **pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal presente disciplinare di gara, pari all'uno per cento del valore della presente gara e, dunque, pari ad € 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00)**. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante richiederà comunque la relativa regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

14. Richiesta chiarimenti o quesiti

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di qualunque natura e comunque utile ai fini della formulazione dell'offerta economica dovranno pervenire **entro il giorno 13 marzo 2017** all'ente aggiudicatore (riferimenti: ing. Giancarlo Guarrera, tel. 0923.610127 – fax 0923.843263 - indirizzo mail protocollo@pec.airgest.it).

Gli eventuali quesiti dovranno essere formulati necessariamente per iscritto, in lingua italiana, via PEC.

Le risposte ai quesiti pervenuti in tempo utile, ovvero entro il predetto termine, saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito ufficiale di questo ente aggiudicatore www.airgest.it con il seguente percorso: <http://www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp> **entro il giorno 15 marzo 2017**.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico contenente le tre buste come sopra indicate, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche alla documentazione di gara o precisazioni.

15. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010 (articolo oggetto di contrattualizzazione in caso di aggiudicazione).

Il procedimento è soggetto al Protocollo di legalità sottoscritto tra l'AIRGEST e la Prefettura di Trapani in data 4 Dicembre 2006. Si procederà alla risoluzione di diritto del contratto di affidamento del servizio nelle ipotesi di cui all'art. 2 della l. r. 15/2008 e s.m.i. e Legge n.136 del 13.08.10 e s.m.i.. L'operatore aggiudicatario ha l'obbligo d'indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. Inoltre, l'aggiudicatario assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n.136/2010, come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito dalla Legge 17/12/2010, n. 217.

16. Informazioni complementari

AIRGEST si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, di aggiudicare la procedura anche in caso di un solo concorrente, interrompere e/o revocare e/o annullare e/o differire la selezione e i relativi atti e provvedimenti in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere all'aggiudicazione senza riconoscere ristori o indennizzi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., né possibilità di avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di AIRGEST per tale ragione.

Le modalità di presentazione delle offerte sono, a pena di esclusione, quelle indicate nel presente Disciplinare di gara.

N.B.: Si precisa che la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica non contenga una o più delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione, ovvero le contenga ma in modo impreciso, rimanendo ad esclusivo carico del concorrente verificare di avere fornito tutte le sopradette dichiarazioni, anche emendando la modulistica di eventuali errori.

Responsabile del procedimento di gara **ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016** è l'ing. Giancarlo Guarrera.

Trapani, li 20 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Franco Giudice

Al presente Disciplinare sono allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- All.to A "Domanda di Partecipazione";
- All.to 2 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)";
- All.to B "Schema di Offerta Economica";
- All.to C "Schema di Accordo Quadro";
- All.to D "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura - UTG di Trapani.